





REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale



Al Presidente Consiglio Regionale

Oggetto: Proposta di Legge "Modifiche alla Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 "Norme igienico-sanitarie per l'accesso alle piscine ad uso natatorio destinate all'utenza pubblica.""

Di iniziativa dei Consiglieri:

Marco Casucci

Manuel Vescovi

Jacopo Alberti

Claudio Borghi

Elisa Montemagni

Proposta di Legge

Modifiche alla Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 “Norme igienico-sanitarie per l’accesso alle piscine ad uso natatorio destinate all’utenza pubblica.”

Sommario

Art. 1 – Sostituzione dell’articolo 10 inerente il regolamento interno della piscina

Art. 2 – Norma finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 16 della Costituzione Italiana;

Visto l’articolo 32 della Costituzione Italiana;

Visto l’articolo 4 dello Statuto della Regione Toscana;

Considerato che:

- i regolamenti delle piscine di proprietà pubblica o privata destinate ad utenza pubblica hanno tra le principali finalità quella di far rispettare i requisiti igienico ambientali delle acque utilizzate stabiliti dalle normative nazionali e regionali;
- l’immersione di indumenti altera palesemente tali requisiti delle acque;
- l’anomala ondata migratoria, gestita in modo approssimativo, rende necessario specificare meglio, con Legge, usi e consuetudini che sono insiti nella nostra cultura e nel nostro vivere civile, nel rispetto delle norme igieniche, dell’altrui libertà e diritto di fruizione di spazi pubblici;

Approva la presente Legge:

Art. 1

Sostituzione dell’articolo 10 inerente il regolamento interno della piscina

1. L’articolo 10 della legge regionale Legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

Regolamento interno della piscina

1. All’ingresso dell’impianto è esposto in maniera ben visibile ai frequentatori il regolamento della piscina nel quale devono essere disciplinate la capienza massima

dell'impianto e le modalità di accesso alle vasche, sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge e nel regolamento regionale di cui all' articolo 5.

2. Per motivi igienico sanitari l'accesso alle piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) è consentito soltanto a volto scoperto e con l'utilizzo di indumenti tecnicamente idonei. Tale prescrizione è esplicitata, ben visibile, all'interno del regolamento della piscina esposto all'ingresso dell'impianto.

3. Oltre alla prescrizione di cui al comma precedente, per le piscine di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), numero 2), il regolamento interno definisce anche:

a) la presenza di una cassetta portatile di pronto soccorso, comunque contenente i dispositivi medici di primo impiego conformi alla vigente normativa in materia, il luogo di ubicazione e utilizzo, nonché la presenza di un sistema anche telefonico di attivazione di chiamate di emergenza sanitaria;

b) le modalità di raccolta, allontanamento e smaltimento delle acque utilizzate per la pulizia delle banchine in assenza di appositi sistemi collocati sulle stesse;

c) i dispositivi adottati per garantire sufficiente presa per il piede in tutte le superfici calpestabili dell'area totale di insediamento delle piscine se difformi a quanto stabilito dal regolamento regionale di cui all'articolo 5;

d) la frequenza dei controlli sul rispetto dei parametri per le acque determinata nei protocolli di autocontrollo di cui all'articolo 16 comma 2."

Art. 2

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori spese o minori entrate per il bilancio regionale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA:

Data l'eccezionale ondata migratoria che ha colpito l'intera penisola Italiana, portando una grande quantità di persone, anche in Toscana, totalmente prive della necessaria preparazione sulle nostre regole di civiltà e norme igieniche, si rende necessario esplicitare in modo più dettagliato alcuni requisiti per l'accesso alle piscine pubbliche dislocate su tutto il territorio regionale.

Pertanto la presente modifica alla L.R. 8/2006 specifica con maggiore precisione i requisiti di base per l'accesso e la fruizione di piscine ad uso natatorio, rendendo obbligatorio l'uso di indumenti tecnicamente idonei quali i costumi da bagno e specificando altresì che è necessario presentarsi a volto scoperto.

La proposta di legge si compone di due articoli: il primo sostituisce l'articolo 10 precisando le modalità con cui è consentito entrare nelle piscine destinate al pubblico utilizzo (con costume da bagno e a volto scoperto), il secondo precisa che la suddetta previsione di legge non impatta in alcun modo sul bilancio regionale.